

per liberare le proprietà incagliate, senza pagare mai più di una tassa di registro. Tanto è vero che si è reso possibile che una proprietà venga ceduta all'Istituto, che l'Istituto la ceda ad un terzo, che questo terzo la ceda ad un quarto...

De Bernardis. Nel mio emendamento non c'è.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. ... Io parlo dell'allegato proposto del Governo, e trovo che in quest'allegato si è fatto in modo che possano avvenire tre trapassi di un immobile senza arrivare nemmeno a pagare quella che sarebbe una ordinaria tassa di registro. Ora mi pare che qui ci sia già una tale riduzione di tributo da non potere estenderla più oltre. Il passaggio delle operazioni di cui si discorre attraverso l'Istituto d'emissione rende più giustificabile la concessione fatta, giacché quegli Istituti sono sotto la vigilanza diretta governativa, e quindi è più facile evitare la frode. Qui non si tratta di fare una legge di remissione di debiti ai terzi, ma di fare una legge nell'interesse degli Istituti per la mobilitazione dei loro crediti: il che torna a vantaggio generale.

Presidente. L'onorevole De Bernardis ha facoltà di parlare.

De Bernardis. Certamente io non avrei chiesto una legge di remissione di debiti a terzi...

Presidente. Rammento che il suo emendamento deve essere discusso in un altro posto.

De Bernardis. L'abbiamo richiamato a questo punto.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Credo che se ne possa fare una sola discussione.

De Bernardis. Sì, perchè il concetto è unico. Ora io faccio una semplice dichiarazione.

Presidente. Faccia la sua dichiarazione.

De Bernardis. Credevo che il ministro tendesse davvero alla smobilizzazione, ed a me è sembrato utile indicargli con la mia proposta una via per raggiungere più sollecitamente la meta, facilitando la vendita degli immobili a favore dei privati.

L'onorevole Sonnino, seguendo il suo inderogabile sistema, respinge la mia modesta proposta, e crede che basti all'intento che si possa procedere a queste operazioni col pagamento di una doppia tassa. Non avverte però che il suo sistema presenta gravi inconvenienti: basta avvertire che obbliga a due trasferimenti: dalla Società debitrice all'Istituto di emissione, e da questo al privato acquirente, e crea in tal guisa rapporti giuri-

dici nuovi fra il compratore privato e l'Istituto, dei quali rapporti giuridici si potrebbe fare a meno. Ma poichè il ministro ritiene inutile e soverchio l'emendamento, lascio a lui la responsabilità del suo assunto, e lo ritiro.

Presidente. Onorevole Franchetti, Ella insiste nel suo emendamento?

Franchetti. Desideravo solamente accennare, che il mio emendamento non lascia la libertà, come sembrava al ministro, di fare cambiare di mano parecchie volte gli immobili con riduzione di tassa, poichè questa riduzione è subordinata, sia al pagamento effettivo e definitivo dei debiti, sia, in alcuni casi speciali, all'iscrizione d'ipoteche a favore degli istituti. Del resto non essendo accettato il mio emendamento, auguro che il concetto che lo informa sia studiato e sia studiato anche l'altro concetto, a cui ho accennato, e che ha per iscopo di facilitare non solo le mobilitazioni relative alle Banche, ma in genere tutte le smobilizzazioni di tutta questa enorme massa di stabili, che sono arenate; e dopo ciò ritiro il mio emendamento.

Presidente. Essendo ritirati gli emendamenti, non rimane che quello del Ministero e della Commissione, il quale consiste nel sostituire alle parole: « Fino al 31 dicembre 1895 » con le quali comincia l'articolo 2°, quest'altre: « Fino al 30 giugno 1896. »

Pongo dunque a partito quest'articolo 2° dell'allegato (A), con la modificazione concordata tra Ministero e Commissione e che ho accennata. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 3. Fino a tutto l'anno 1896 sarà ridotta all'1 per cento la tassa proporzionale:

a) sopra gli atti civili o commerciali e gli atti o decisioni giudiziali traslativi della proprietà di beni immobili in pagamento di crediti ipotecari iscritti a favore degli Istituti di emissione o dei loro crediti fondiari: purchè i predetti crediti ipotecari abbiano data anteriore alla pubblicazione della presente legge: e ciò fino all'ammontare dei crediti medesimi, salva l'applicazione alla eventuale plusvalenza del fondo dell'aliquota di tassa prescritta dalle leggi vigenti:

b) sopra gli atti medesimi di trasferimento ad un Istituto di emissione di beni immobili, sui quali graviti un'ipoteca che sia stata ceduta da una Società commerciale